

Avv. GIANCARLO MANIGA

Via della Posta n°8- 20123 Milano
tel. 02-5455758 fax 02-55191392
e-mail: avv.maniga@tiscali.it
p.e.c.: giancarlo.maniga@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE
MILANO
1044-12
Rip. Imp.

ORIGINALE

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

Atto di Appello ex art. 576 c.p.p.

Procedimento n°31079/05 R.G.N.R

N.2/15 R.G. C.A.

Sentenza n° 1/2017 III C.A.

L'avv. Giancarlo Maniga, del Foro di Milano, difensore di più parti civili nel procedimento in epigrafe; in particolare, ai fini del presente appello, della parte civile Hugo Ignacio Venturelli per il Capo M1, nel processo penale per questo capo a carico di:

- Sergio Victor Arellano Stark;
- Hermann Jeromino Ramirez Ramirez;
- Manuel Vasquez Chahuan;
- Orlando Moreno Vasquez;
- Daniel Aguirre Mora;
- Carlos Luco Astroza;

imputati, avanti la III Corte di Assise di Roma, per i delitti di omicidio pluriaggravato e di sequestro di persona a scopo di estorsione a danno di Omar Roberto Venturelli Leonelli (art. 575 c.1 n. 1 e 4, 577 c.1 n. 2,3,4, 61 n. 1,2,4, 9 c.p. nonché art. 630 c.p.);

propone appello

per la parziale riforma della sentenza, indicata in epigrafe, n. 1/2017 della III Corte di Assise di Roma, deliberata in data 17/1/2017, depositata il 10/4/2017, entro il termine riservato di 90 giorni.

Sentenza che, con riferimento al suddetto capo M1 e relative imputazioni:

- Ha dichiarato colpevole, condannandolo alla pena massima, l'imputato Herman Jeronimo Ramirez Ramirez;
- Ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Sergio Victor Arellano Stark per morte dello stesso;
- Ha assolto per non aver commesso il fatto, ex art. 530 c. 2 cp.p.:
 - Manuel Vasquez Chahuan
 - Orlando Moreno Vasquez
 - Daniel Aguirre Mora
 - Carlos Luco Astroza

Motivi dell'appello

Premessa

Per chiarezza espositiva, giova, sommariamente rievocare:

A.

La vicenda omicidiaria a danno di Omar Roberto Venturelli Leonelli, (ex sacerdote ed insegnante presso il Dipartimento di pedagogia dell'Università Cattolica di Temuco, in Cile, membro del gruppo Cristiani per il Socialismo e di accertata appartenenza al MIR: gruppi di palese opposizione, legittima, al regime instauratosi in Cile, a seguito del golpe che aveva abbattuto il governo di Salvador Allende, con la dittatura presieduta da Augusto Pinochet), si inquadra, sotto il profilo temporale, nei giorni, immediatamente successivi al golpe, settembre – ottobre 1973, fuori dalle vicende criminose più specificamente inquadrate nel fenomeno definito Plan Condor e, pertanto, fuori da questo specifico filone del processo, pur a questo unito in fase processuale e, per molti versi, coincidente con

la stessa matrice criminale, già drammaticamente diffusa in tutti i Paesi antidemocratici dell'America Latina.

B.

Come riportato nel citato capo di imputazione M1, sono addebitati ai correi imputati i seguenti ruoli e responsabilità:

- **Sergio Victor Arellano Stark**, quale comandante della così detta "Carovana della Morte" che aveva il compito di epurare il Paese dai sovversivi;
- **Herman Jeronimo Ramirez Ramirez**, quale capo della regione militare e comandante delle due guarnigioni in cui questa si divideva: quella di Temuco e quella di Lautario;
- **Manuel Vasquez Chahuan**, quale tenente dei servizi segreti militari, addetto agli interrogatori e alle torture presso il reggimento Tucapel;
- **Orlando Moreno Vasquez**, quale membro dei servizi di "inteligencia" militare, addetto agli interrogatori e alle torture presso il reggimento Tucapel;
- **Daniel Aguirre Mora**, quale addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco;
- **Carlos Luco Astroza**, quale addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco.

C.

C.1. La sentenza in esame non ha riscontrato elementi idonei all'assoluzione dell'imputato Arellano Stark, che avrebbero prevalso sulla dichiarazione di estinzione del procedimento per morte dello stesso; (che risulta, quindi, implicitamente colpevole).

C.2. La sentenza ha condannato l'imputato Herman Jeronimo Ramirez Ramirez, titolare di posizione apicale e di comando nella zona all'epoca dei fatti, ritenuto responsabile dei reati allo stesso – e ai coimputati – ascritti a danno della vittima Omar Venturelli; infliggendo allo stesso la pena dell'ergastolo.

Con articolata motivazione che si condivide in toto.

C.3. La sentenza ha, per contro, assolto gli altri quattro coimputati, pur accertata, a vario titolo, la loro partecipazione alle operazioni di repressione criminale in atto presso il Reggimento Tucapel e presso il carcere di Temuco; ciò all'epoca del sequestro, della detenzione e delle torture a danno di Omar Venturelli, fino alla sparizione dello stesso; secondo il piano programmato ed effettuato a danno di vari oppositori, come accertato sia storicamente che dalla specifica esauriente istruttoria dibattimentale; costituita, essenzialmente, da testimonianze di altri sequestrati, riportanti i particolari di tali detenzioni, delle torture, di quanto visibilmente aveva subito in quei frangenti la vittima Venturelli, dei ruoli che costantemente gli imputati svolgevano nel contesto; ruoli tutti unificati dal medesimo progetto criminale teso alla più spietata repressione di ogni opposizione, anche lecita, al regime da poco instauratosi e, per ciò solo, nella ritenuta necessità di consolidarsi con qualsiasi mezzo.

L'appello qui svolto si rivolge alla parte della sentenza che appare non coerente con la giusta condanna espressa – per questo capo, come in altri del procedimento – solo a carico dei titolari di posizioni apicali; ritenuti, a torto, unici responsabili – od unici dei quali sarebbe porsa accertata le responsabilità – e non anche a carico degli altri soggetti, a vario titolo, anche differenziato o graduato, partecipi delle atroci vicende criminali oggetto del processo.

In adesione al già correttamente svolto appello da parte della Procura della Repubblica di Roma, l'assoluzione, oltre ad altri, dei quattro imputati, originariamente chiamati correttamente come correi nei reati di sequestro aggravato e di omicidio aggravato di Omar Roberto Venturelli Leonelli, è ritenuta erronea, fallace in fatto ed in diritto per i seguenti

Motivi

1.

Inosservanza delle norme regolanti il concorso di persone nel reato (artt. 110 e seg. C.p.)

Ci si riferisce, essenzialmente, al notorio principio di causalità efficiente nonché alla così detta teoria monistica; principi costantemente adottati dalla giurisprudenza, anche di legittimità, in ordine all'istituto del concorso di persone nel reato.

La natura stessa dell'istituto, così come previsto specificamente e regolato dall'ordinamento penale, non può prescindere da una serie, anche diversificata, di singole condotte; tutte, tuttavia, unificate da contiguità operativa e finalistica.

In altri termini: una serie di azioni operative, da considerarsi, per unicità di contesto, frazioni, anche diversificate, di una condotta unica, in quanto unificata dall'evento alla produzione del quale ogni azione – o frazione di condotta – ha concorso.

Nel contesto normativo in questi termini previsto e applicato – termini imprescindibili, se non a pena di vanificare l'istituto e la coerente configurazione dogmatica che lo caratterizza – appare evidente che gli apporti dei singoli concorrenti possano configurarsi anche costituenti frazioni operative a ciclo

concluso, anche di peso limitato o, perfino, marginale, rispetto alle condotte di altri agenti; ma, ciò non ostante, concorrenti, nel senso qui sottolineato.

Ciò sotto il profilo oggettivo, dotato di efficacia, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva.

Ma anche sotto il profilo soggettivo, attraverso adesione alla condotta di altri agenti, anche non consapevoli dell'apporto.

(Del resto: come si spiegherebbe, altrimenti, la ratio della norma di cui all'art. 116 c.p.?)

Chiariti, pleonasticamente, gli elementi caratterizzanti del concorso di persone nel reato – e non può essere altrimenti, a che l'istituto si configuri – appare, con evidenza, funzionale alla commissione dei reati in oggetto, anche omicidiario, ogni apporto, pregresso o sopravvenuto, che abbia concorso alla facilitazione ed alla consumazione del sequestro ed alla produzione dell'evento morte.

Non può configurarsi – nella vicenda in esame, così bene ricostruita, anche nei dettagli, in forza delle acquisizioni probatorie, dalla sentenza – la soppressione violenta della vittima alla fine della tormentosa detenzione, senza che l'evento sia stato, con evidenza logica oltre che di fatto, preceduto dall'arresto – rectius, sequestro – proseguito con la forzata detenzione, con gli interrogatori volutamente "incriminanti" perché su basi pregiudicate, con le torture.

Frazioni di condotta alle quali erano addetti – dagli interrogatori, alle torture, alle azioni rafforzative delle già forzate detenzioni – i quadri subordinati; che erano non solo legati da vincolo gerarchico, tipico del contesto militare al quale appartenevano, ma anche partecipi attraverso acritica adesione ideologica, abbracciata senza remore o riserve.

(Come era stata – secondo un paragone d’obbligo – l’adesione, anche ideologica, di tutti i membri delle SS o della Gestapo alla consumazione delle atrocità naziste). Non può negarsi che la partecipazione funzionale, più o meno di peso, anche marginale, alla consumazione delle atrocità che si consumavano presso il Reggimento Tucapel o presso il Carcere di Temuco, fosse condotta compartecipe, quindi concorrente, ai misfatti che, con tali modalità, vi si commettevano; quindi anche agli omicidi, assai spesso efferati – pluriaggravati – come nel nostro caso. Si ripete: con adesione acritica, con apporto funzionale, con previsione certa – o, quanto meno, con buona dose di certezza, con ipotesi preventivabili – dell’evento.

2.

Inosservanza delle norme regolanti il rapporto di causalità (art 40 c.p.) ed il concorso di cause (art.41 c.p.)

Si è, al motivo precedente, sottolineata la circostanza che i quattro imputati – la cui assoluzione è oggetto del presente gravame – facevano parte, in adesione operativa e ideologica – oltre che per vincolo gerarchico – alla bieca équipe i cui componenti, gettando alle ortiche la divisa, erano intenti, in quel tragico momento storico, alla repressione di ogni dissenso, anche democratico e legittimo, al governo dispotico e illiberale, da poco insediatosi e consolidatosi in un bagno di sangue; repressione che, quasi sempre, significava soppressione; secondo un programma previsto, caldeggiato ed attuato attraverso forme ed organismi istituiti ad hoc e compiutamente disciplinati (Si pensi alla così detta “Carovana della Morte”, capeggiata dal famigerato Sergio Victor Arellano Stark, imputato in questo Capo M1 ed uscito di scena per evento naturale: il gruppo assassino si muoveva per il paese – elitrasportato, per maggior celerità ed

efficienza – trovando, ove atterrava, secondo programma, il terreno già preparato dagli assassini stanziali; che avevano già attuato gli opportuni sequestri, le detenzioni, le torture e, soprattutto, la opportuna selezione dei morituri: un lavoro di squadra di particolare, quanto crudele, efficienza).

C'è anche da rilevare che ai nostri imputati era stato contestato non solo il reato di omicidio aggravato, ma anche quello di sequestro di persona, del pari aggravato.

La sentenza impugnata ha riconosciuto a carico degli odierni appellati il reato di sequestro di persona (art. 630 c.p.); mandandoli assolti da tale imputazione per riconosciuta intervenuta prescrizione.

A parte la considerazione che il termine di prescrizione di tale reato, di natura permanente, decorre dal momento di cessazione della permanenza: quindi, dalla liberazione o dalla soppressione della vittima. Per cui, in assenza di accertata liberazione, la soppressione è l'unico fattore determinante il momento iniziale del dichiarato decorso prescrizionale.

A parte l'altra considerazione che è insito nel reato di sequestro di persona – soprattutto a scopo di estorsione e, soprattutto, con le modalità ormai rese note da valanghe di prove, in questo come in precedenti procedimenti simili – il potenziale omicidiario; ciò che è stato ripetutamente sottolineato ed affermato dalla S.C. con dettati ben noti a codesta Ecc.ma Corte; per cui ben arduo sarebbe scindere la responsabilità di agenti in tale reato dalla conseguente, connessa soppressione della vittima; che, sempre, viene consumata senza soluzione di continuità.

A parte tali considerazioni, si ripete, la sentenza impugnata non solo non tiene in debito conto il principio di cui all'art. 40 c.p., regolante il rapporto di causalità tra

condotta ed evento, qui sopra rievocata; bensì nemmeno la norma di cui all'art. 41 c.p. sul concorso di cause; ai sensi della quale, com'è noto, le cause preesistenti o simultanee o sopravvenute non escludono il rapporto di causalità tra condotta ed evento; bensì concorrono alla realizzazione dell'evento stesso se attribuibili all'azione di agenti in posizione di concorso ex art. 110 e seg. c.p.

Non solo: a mente dell'art. 41 c.2 c.p., le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Esiste prova che l'evento morte del povero professor Venturelli – cioè l'assassinio dello stesso – sia il risultato di una condotta autonoma, scissa dalle condotte precedenti?

Se, come pare certo, l'omicidio dello stesso fu opera della già nominata Carovana della Morte di Arellano Stark, presente a Temuco proprio in quei giorni – e la sua presenza ha visto, in concomitanza accertata, un eccezionale incremento del numero delle uccisioni in quel luogo – è mai ipotizzabile l'opera di quel criminale "plotone di esecuzione" se non preceduta dal sequestro, dalla detenzione e dalle torture della vittima, quali atti non solo preparatori, ma tali da rendere attuabile l'epilogo? Senza tali premesse concorrenti l'epilogo omicidiario sarebbe stato inattuabile; o connotato in tutt'altro contesto, qui non accertato.

Un nesso di causalità ben ravvisabile, in termini elementari.

La precedente sentenza n.12/06 reg. gen. e n. 5/07 inserz. Sentenze, emessa dalla II Corte di Assise di Roma il 14/3/2007, nel processo a carico degli appartenenti alla struttura militare del campo di detenzione ESMA, in Buenos Aires, per analoghi delitti perpetrati in Argentina durante la dittatura militare ivi installata tre anni dopo, nel 1976, e consolidata a lungo con identici sistemi liberticidi e criminali. – sentenza confermata in toto dalla Corte d'Assise d'Appello

e dalla Corte di Cassazione – ha compiutamente messo a fuoco e utilizzato i principi retro richiamati: sottolineando, in estrema sintesi, che pur restando ignoti gli autori dell'ultimo atto, i tragici voli della morte coi quali si sopprimevano le povere vittime, non potevano andare esenti da colpa – e, quindi, da esemplare condanna – gli agenti delle azioni precedenti, senza le quali sarebbe stato irrealizzabile il tragico epilogo.

Si tratta, lo si ripete, del principio dell'equivalenza delle cause concorrenti, tutte e ciascuna causa dell'evento.


Da queste poche note appare indubitabile l'apporto causale – e, quindi, la responsabilità – di tutti i coimputati in questo Capo M1, anche per l'omicidio aggravato di Omar Roberto Venturelli Leonelli.

Ne consegue la fondatezza del gravame, a questi effetti, avverso la sentenza di primo grado.

Si chiede, pertanto, che la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia condannare gli imputati Manuel Vasquez Chahuan, Orlando Moreno Vasquez, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza per il reato di omicidio contestato alla pena di giustizia, accogliendo le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado.

Milano – Roma, 29 maggio 2017

Avv. Giancarlo Maniga



TRIBUNALE DI MILANO
 INFOPOINT DEPARTAMENTO
 Deposito il 30 MAG. 2017
 da Sign. COLLA CRISTINA
 C.I. AU 1064714
 COR. S. GIULIANO MILANESE (MI)
 Coll. di STUDIO
 L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
 Luciano M. PAVONE